



# COMUNE DI DENNO

Provincia di Trento

Via Giovanni Ossanna n. 1 – CAP 38010

Tel 0461.655523 – Fax 0461.655549 - C.F. 80014520227

[www.comune.denno.tn.it](http://www.comune.denno.tn.it)

[c.denno@comuni.infotn.it](mailto:c.denno@comuni.infotn.it) - [comune@pec.comune.denno.tn.it](mailto:comune@pec.comune.denno.tn.it)



Prot. 4526/2015

Denno, 30 dicembre 2015

**OGGETTO:** Ordinanza n. 10/2015: Divieto di accensione fuochi e lancio di fuochi artificiali, lanterne cinesi, scoppio di mortaretti, ed altri artifici pirotecnici.

## IL SINDACO

**Premesso** che la situazione meteorica attuale con l'assenza di significative precipitazioni piovose e nevose ha creato le condizioni favorevoli per lo sviluppo di incendi boschivi ma anche in aree agricole od altre aree attrezzate a verde;

**considerato** che nel periodo di fine anno è diffusa l'abitudine di effettuare l'accensione ed il lancio di fuochi artificiali, sparo di petardi, ed altri artifici pirotecnici;

**tenuto conto** che nelle condizioni meteorologiche attuali tale costume incide sulla sicurezza dei cittadini e del patrimonio pubblico e privato costituendo un effettivo pericolo per l'attivarsi di incendi;

**visto** il decreto del Presidente della Provincia n. 70 di data 7 dicembre 2015, che ha dichiarato lo stato di eccezionale pericolo di incendi boschivi;

**vista** l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento di data 18 dicembre 2015 prot. 0327-653049-21.1 che ordina, con decorrenza immediata il divieto di accensione e lancio di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;

**vista** la deliberazione della Giunta Provinciale n. 610 di data 13 aprile 2015 che dispone i criteri tecnici per l'abbruciamento nel luogo di produzione dei materiali vegetali agricoli e forestali naturali non pericolosi ai sensi del D. Lgs 152/2006, art. 182, comma 6 bis.

**preso atto** che la deliberazione sopracitata consente ai comuni di sospendere o vietare l'attività di abbruciamento in tutti i casi in cui tale attività possa arrecare rischi per la pubblica o privata incolumità e per la salute umana;

**considerato** che anche le cosiddette "lanterne cinesi" risultano particolarmente pericolose in quanto cadendo a terra possono provocare incendi anche a notevole distanza dal luogo di lancio.

**ravvisata** la necessità, per le motivazioni sopra esposte di adottare apposita ordinanza per vietare tali attività fino al mutamento delle condizioni meteorologiche attuali.

**visto** il T.U. delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma T.A.A. (DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L);

## ORDINA

Con decorrenza immediata e fino a revoca della presente ordinanza, su tutto il territorio comunale il divieto di accensione di fuochi all'aperto, di abbruciamento di materiali vegetali, il lancio di fuochi d'artificio, razzi, lanterne cinesi, lo sparo di mortaretti o petardi od altri artifici pirotecnici di qualsiasi tipo.

## DISPONE

Fatta salva diversa disposizione di legge, i trasgressori saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00 con le modalità di cui agli artt. 16 e segg. Della Legge 24/11/1981 n. 689 – Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma secondo e art. 290 comma terzo, della legge 689/1981, verrà disposto il sequestro cautelare di quanto illegittimamente utilizzato.

## MODALITÀ DI RICORSO

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199 entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- ai sensi dell'art. 2 - lettera b) della Legge 06.12.1971, n.1034 entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento;



IL SINDACO  
Rag. Fabrizio Inama